

REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/92, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/92⁽⁶⁾, ha fissato all'articolo 1 i prodotti le cui importazioni devono essere oggetto di una comunicazione nonché i paesi di origine interessati; che è opportuno al presente ampliare l'elenco dei prodotti e dei paesi di origine onde tener conto dei nuovi prodotti sensibili nonché dei nuovi accordi interinali di associazione concernenti la Romania e la Bulgaria;

considerando che lo stesso regolamento ha fissato altresì le date alle quali vanno comunicati i dati relativi alle importazioni; che queste date risultano inadeguate per i primi mesi della campagna di commercializzazione che rappresentano il periodo di punta delle importazioni; che è

quindi opportuno sostituirle con le date idonee per il periodo suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1226/92 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:

• Tuttavia, per i mesi di giugno, luglio e agosto, il 25 e il 10 di ogni mese sono sostituiti dal 20 e 5 di ogni mese. •

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1992, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 13.